CAMERA DEI DEPUTATI N. 4306

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CICU, MARRAS, ALEFFI, ALEMANNO, AMATO, ARACU, BERTUCCI, BONO, BURANI PROCACCINI, COLA, COLLAVINI, COSTA, DEL BARONE, DELL'UTRI, DI COMITE, D'IPPOLITO, DIVELLA, FINO, FRAGALÀ, GALEAZZI, GARRA, GIACALONE, GIANNATTASIO, LENTO, LUCCHESE, MANZONI, MARINACCI, MISURACA, PAGLIUCA, MARIO PEPE, POLI BORTONE, POSSA, PRESTIGIACOMO, RIVELLI, ROMANO CARRATELLI, RUZZANTE, SANTORI, SELVA, SCALTRITTI, SERRA, SINISCALCHI, TARDITI, TORTOLI, ZACCHERA

Norme in materia di prevenzione e di interventi di protezione civile in occasione di eventi calamitosi

Presentata il 4 novembre 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il terremoto che ha colpito l'Italia centrale è stato rivelatore non solo delle carenze proprie della macchina dei soccorsi, ma anche dell'assenza di una formazione culturale e comportamentale capace di fronteggiare situazioni ad alto rischio per la vita umana da parte delle popolazioni.

In Italia non bastano e non sono bastate alluvioni, eruzioni vulcaniche, frane e terremoti, per promuovere una efficace azione di prevenzione in grado di contenere i danni e di salvaguardare la vita umana.

Le disposizioni vigenti relative alle modalità costruttive o di consolidamento dei beni immobili raramente sono applicate, mentre sono assenti, in gran parte delle regioni, apposite strutture di controllo e di prevenzione, vanificando le indicazioni e le imposizioni stabilite dalla normativa vigente.

La legge sulla difesa del suolo resta in gran parte inapplicata ed i fondi statali messi a disposizione di ogni regione giacciono nelle tesorerie regionali a testimonianza di una incapacità di spesa e di una incapacità di agire coerentemente in difesa del suolo.

È molto alto il danno ecologico a causa dei nuovi equilibri del territorio per effetto di interventi non rientranti in

un uso razionale di esso. Questo presupposto è sintomatico per comprendere che non è possibile in Italia realizzare, nell'immediato, una forte azione di governo mirata ad una corretta fruizione del territorio. Non si può comunque per questo accettare passivamente la distruzione di opere d'arte e delle cose e talvolta la perdita di vite umane. Occorre invertire questa tendenza iniziando a contrapporre a questa indolenza una adeguata azione di educazione comportamentale della popolazione che la metta in grado di « autoproteggersi » al verificarsi di eventi catastrofici naturali o dovuti all'incuria umana.

Con la presente proposta di legge si vuole edificare una cultura di protezione civile coinvolgendo soprattutto le nuove generazioni. Alle prefetture è affidata la funzione di coordinamento e di prevenzione, mentre ogni regione dovrà istituire appositi uffici geologici a supporto dell'azione statale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al fine di esercitare una efficace azione di prevenzione che coinvolga direttamente le popolazioni, è obbligatorio l'insegnamento di elementi di protezione civile nelle scuole di ogni ordine e grado.

2. Tutto il personale appartenente alla pubblica amministrazione è obbligato a partecipare a specifici corsi di formazione e di aggiornamento in materia di protezione civile, da tenere ogni anno, della durata di almeno una giornata. Nei predetti corsi devono essere fornite informazioni sulle modalità di comportamento da assumere in occasione di eventi calamitosi acquisendo notizie sui luoghi di convergenza per la messa in sicurezza delle persone.

3. Ogni prefettura, nell'ambito del territorio di propria competenza e nel quadro del piano di interventi di protezione civile, deve provvedere, relativamente ad eventi calamitosi dovuti a dissesti statici con forti implicazioni di carattere geologico, ad avvalersi della collaborazione delle apposite strutture geologiche esistenti presso le amministrazioni regionali al fine dell'individuazione delle aree di sosta per la messa in sicurezza dei cittadini e di una proficua azione di prevenzione e di conoscenza statica del territorio.

4. Il prefetto provvede al coordinamento degli interventi di carattere preventivo e di quelli effettuati in occasione del verificarsi di situazioni di pericolo per la pubblica incolumità avvalendosi del supporto tecnico degli uffici geologici regionali.

5. Le regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, ove non abbiano già provveduto, devono, entro sessanta giorni

dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituire uffici geologici dotandoli di idoneo personale con specifica competenza in materia di protezione civile e di mezzi per indagini di carattere preventivo finalizzate alla conoscenza geologica del territorio.

DDL13-4306
Lire 500